Prefetture della
Regione Veneto

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PREMESSO

che la tendenza della criminalità organizzata ad affermare la propria presenza nei territori del Triveneto, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che le stazioni appaltanti venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d'investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;

che è volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione della criminalità organizzata tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti e ad altri settori collaterali, così come nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sotto soglia", anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

che con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti "sotto soglia") ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti "sopra soglia", finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità adottati dalle Prefetture in sinergia con altri Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti e delle concessioni;

che sono fatte salve le disposizioni che prevedono ulteriori specifici adempimenti di cui all'art. 204, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativi all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, risulta fondamentale che alla

repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e
Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione
di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che il precedente Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 settembre 2019, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, rinnovando i contenuti del precedente Protocollo, per tenere conto delle successive modifiche normative, anche emergenziali, e dell'esigenza di rafforzare ulteriormente gli strumenti pattizi a presidio della tutela della legalità negli appalti pubblici e nelle concessioni;

CONSIDERATO

che la sottoscrizione del presente Protocollo di legalità è finalizzata a mettere nelle migliori condizioni le Prefetture e le Forze di polizia, Dia in primis, ad effettuare capillari, serrati e trasversali controlli sugli operatori economici impegnati nella realizzazione di opere o forniture di servizi finanziati con capitali pubblici, anche tramite accessi diretti sui cantieri di lavoro;

PRESO ATTO

che la criminalità opera sul territorio spesso utilizzando la fluttuazione della manodopera, mezzi ed attrezzature tra imprese diverse, è fortemente auspicabile la sottoscrizione del presente Protocollo, anche da parte di soggetti che saranno chiamati ad impiegare fondi extra regionali, a prescindere dagli enti eroganti, siano essi nazionali che europei, in virtù dei principi contenuti negli articoli 94 - 98 D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO

che è intenzione delle Parti attivare nuove sinergie e intensificare quelle esistenti per implementare l'azione di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dei procedimenti che riguardano le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

che la specifica finalità del presente Protocollo non è quella di aggravare né il committente né l'operatore economico di ulteriori oneri burocratici, bensì di:

- rafforzare e rendere ancora più tempestive ed incisive le operazioni di controllo preventivo già richieste dal legislatore, mediante la condivisione di dati in un contesto telematico più ampio che coinvolge tutti gli operatori;
- salvaguardare la libera concorrenza sul territorio, a ferma e netta tutela delle imprese virtuose;
- rafforzare ulteriormente il presidio di legalità allo scopo di tutelare anche l'immagine degli enti pubblici in causa;

VISTI

il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni, contenente misure di semplificazione delle

procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia, di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici e, altresì, di ampliamento dei controlli sugli appalti;

la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;

il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, recante "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"; l'art. 39, comma 9 D.lgs. n. 36/2023;

il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

il Decreto del Ministro dell'Interno – d'intesa con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti – 21 marzo 2017;

le Delibere C.I.P.E. 6 agosto 2015, n. 62 e la Delibera C.I.P.E. 26 novembre 2020, n. 62;

il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. "Decreto Semplificazioni") convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; in particolare, l'art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011, introdotto dall'art. 3, comma 7 del succitato D.L. n. 76/2020;

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, il quale stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 4 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, il quale stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", con riferimento all'art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

il Protocollo d'Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le "Seconde linee guida", sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell'Interno il 27 gennaio 2015, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall'art. 32, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 144;

il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2635 del Codice civile in materia di corruzione nel settore privato;

l'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177 e il D.M. 15 agosto 2017 che attribuiscono all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento, in via esclusiva, dei compiti in materia di legislazione sociale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;
la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla Legge regionale 14 novembre 2018, n. 42;
l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del rafforzamento delle misure di contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, nonché il rafforzamento delle misure di contrasto alla corruzione, assicurando il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.
2. Le Parti coinvolte convengono che il presente Protocollo di legalità, fermi restando gli ulteriori specifici strumenti
   pattizi che saranno adottati per appalti aventi analoghe finalità, ha l'obiettivo di:
   a. rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa, nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture pubblici, in armonia con le disposizioni antimafia presenti nell'ordinamento giuridico italiano;
   b. promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nell'ambito dei lavori pubblici che delle forniture e servizi pubblici;
   c. migliorare l'interscambio informativo, anche attraverso l'interconnessione di banche dati, tra le Pubbliche Amministrazioni interessate per assicurare una maggiore efficacia delle azioni di vigilanza, controllo e monitoraggio da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente;
   d. potenziare le misure di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 2
Referenti incaricati della corretta attuazione del Protocollo di legalità

1. Ciascuna Parte si impegna a comunicare, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo di legalità, uno o più soggetti incaricati dell'attività di coordinamento e supporto.
2. I soggetti incaricati:
   a. monitorano l'emanazione di nuove normative statali e regionali, nonché atti amministrativi generali di natura regolamentare, valutandone l'incidenza sul presente Protocollo di legalità e quindi si impegnano a porre in essere ulteriori atti integrativi, qualora alcune parti del presente Protocollo non dovessero risultare più conformi ai dettami normativi;
   b. si impegnano, assumendo congiuntamente le iniziative ritenute più opportune per l'attuazione delle nuove
   previsioni normative.
3. Successivamente alla stipula del Protocollo, la Prefettura di Venezia, quale soggetto coordinatore istituisce, con proprio decreto, una "Cabina di regia" operante presso la propria sede, allo scopo di effettuare un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo.
   Alla Cabina di regia parteciperanno i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo ed eventuali altri soggetti che si riterrà opportuno individuare in relazione alle caratteristiche degli interventi.
   La "Cabina di regia" si riunirà mediante incontri periodici, con cadenza annuale o appositamente convocata laddove se ne ravvisi la necessità.
4. La Regione del Veneto si impegna a promuovere un incontro annuale della Commissione regionale appalti di cui all'art. 57 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni, con le Prefetture del Veneto, finalizzata, tra l'altro, alla illustrazione dei risultati raggiunti e alla verifica di nuove sinergie operative anche sotto il profilo delle risorse umane, strumentali e tecnologiche. All'incontro possono essere invitati, su segnalazione delle Prefetture medesime, la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, e altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.
5. ANCI Veneto e UPI Veneto si impegnano a promuovere presso i Comuni, la Città Metropolitana di Venezia, le Province e loro associazioni, l'adesione al presente Protocollo di legalità, nonché a comunicare alla Prefetture del Veneto e alla Regione l'elenco dei predetti enti, che, mediante proprie formali deliberazioni, aderiranno al Protocollo, al fine di unire allo stesso un apposito addendum con il riepilogo degli enti aderenti.

ART. 3
Impegni delle stazioni appaltanti in materia di informazione antimafia

1. Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
2. Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs. n. 159/2011, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs.
   n. 159/2011, i dati riguardanti i soggetti indicati dall'art. 85 del medesimo D.Lgs., per ciascuna impresa esecutrice
   degli appalti, subappalti, noli, forniture, o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:
   - appalti di lavoro di importo uguale o superiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
   - appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni;
   - sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, afferenti le

cd. attività "sensibili" di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, così come modificato e integrato dall'art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 – (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale riconducibili alle attività sensibili) di qualunque importo;

- salvo quanto previsto al punto precedente, subappalti e subcontratti di importo superiore a 150.000 euro, diversi da quelli afferenti alle cd. attività "sensibili" di cui all'articolo 1, comma 53 della L. n. 190/2012 così come modificato e integrato dall'art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggior rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.
Le parti altresì possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni e servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili", elencate dall'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, così come modificato e integrato dall'art. 4-bis del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del citato D.lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.
   Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla competente Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc.. La Prefettura competente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 159/2011, nel caso di realizzazione dell'opera in altra provincia si raccorda autonomamente con la Prefettura – UTG di quel territorio al fine di acquisire le necessarie informazioni.
5. Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
6. Fatti salvi gli adempimenti di conferimento nella piattaforma informatica di cui al successivo art. 6 comma 1 del presente protocollo, delle apposite indicazioni dei dati riguardanti gli operatori economici, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori o prestatori di servizi ed esecutori di lavoro iscritti negli elenchi delle White List di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 o presenti nei medesimi elenchi con la specifica voce "Aggiornamento in corso". Vanno altresì ricompresi gli operatori economici iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di prevenzione antimafia. L'iscrizione dovrà essere verificata attraverso la consultazione della white list pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura competente come previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2016, ovvero attraverso apposita consultazione della BDNA. In esito alla verifica, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del già menzionato D.P.C.M. devono essere comunicati alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti è stata acquisita la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco; in caso di consultazione attraverso la BDNA sarà necessaria solo la comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
7. Il soggetto aggiudicatore può procedere alla stipula dei contratti o all'autorizzazione di subcontratti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora il risultato delle verifiche abbia dato esito liberatorio ovvero si sia disposta la misura della

prevenzione collaborativa ex art. 94-bis.
Il soggetto aggiudicatore non può procedere alla stipula dei contratti o all'autorizzazione di subcontratti qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'art. 34 bis del Codice antimafia, ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'art. 32, comma 10 del Decreto- Legge 24 giugno 2012 n. 90.
Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella filiera. In
caso di esecuzione d'urgenza si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 10.

8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione degli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4
Clausole e condizioni atti di gara

1. Le stazioni appaltanti si impegnano a adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni euro- unitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.
2. A tal fine si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti le clausole riportate nell'Allegato
   A) al presente Protocollo di legalità.
3. Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

ART. 5
Impegni della Regione del Veneto

1. La Regione del Veneto si impegna a rendere disponibili alle Prefetture e alle componenti dei Gruppi interforze - coordinati dalle Prefetture stesse e di cui fanno parte: Questura, Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Centro Operativo D.I.A. - i dati relativi alle procedure di aggiudicazione acquisiti mediante le piattaforme regionali dell'ecosistema digitale dei contratti pubblici.
2. La Regione del Veneto si impegna altresì ad attivare entro sei mesi e a mettere a disposizione delle stazioni appaltanti aderenti al presente Protocollo di legalità un software per l'implementazione del "settimanale di cantiere", anche al fine di agevolare le attività di controllo di cui al successivo articolo 7.
3. L'accesso alle risorse informatiche richiamate dal presente articolo e dall'art. 7 comma 3 e l'eventuale formazione del personale individuato dalle Forze di polizia avverranno senza oneri per le Amministrazioni coinvolte, con modalità di utilizzo che dovranno essere oggetto di una successiva "intesa tecnica", soggetta ad approvazione, per assicurare il rispetto della policy di sicurezza delle medesime Amministrazioni.

ART. 6
Monitoraggio e banche dati

1. La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture e delle componenti dei Gruppi interforze di cui sopra, i dati acquisiti digitalmente, relativi alle imprese aggiudicatarie e alle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori, forniture e servizi pubblici, con adeguate misure di sicurezza informatica, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Oltre alla documentazione antimafia, le Prefetture potranno effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati dei rispettivi Gruppo Interforze.

ART. 7
Software regionale per l'implementazione del settimanale di cantiere

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 3, le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire nel contratto l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di rendere disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, attraverso idoneo e apposito software regionale entro il venerdì di ciascuna settimana i dati relativi alle ditte, ai mezzi ed al personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire ai componenti dei Gruppi interforze gli opportuni controlli periodici. La stessa impresa aggiudicataria si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile dell'aggiornamento, da parte dello stesso o di altri soggetti abilitati, del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 159/2011.
   L'obbligo di inserimento dei predetti dati riguarderà tutte le imprese e gli operatori economici impegnati nell'esecuzione dei contratti.
   I dati inseriti dall'operatore economico andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti e relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente alla impresa aggiudicataria.
2. Le stazioni appaltanti inseriscono altresì in tutti i contratti e subcontratti l'impegno delle imprese ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010
   n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
3. Le Prefetture del Veneto, mediante i rispettivi Gruppi Interforze, al fine di monitorare gli accessi al cantiere oggetto di contratto ovvero alle aree oggetto di concessione per garantire la sicurezza sui cantieri e per prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, potranno utilizzare il software di cui al comma 1, nel rispetto delle misure a protezione dei dati personali e misure di sicurezza informatica, appositamente reso disponibile dalla Regione del Veneto anche alle altre stazioni appaltanti che applicano il presente Protocollo per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.
4. I controlli nei confronti degli operatori economici, definiti nel comma 2 dell'art. 93, del D.Lgs. n. 159/2011 verteranno, tra l'altro, sulle modalità di inserimento dei dati di cui al comma 1, eseguite dalle imprese in ossequio a quanto previsto dal presente Protocollo di legalità. Nello specifico si dovrà accertare, oltre alla reale corrispondenza dei dati inseriti con quanto riscontrato in cantiere in sede di accesso, le tempistiche di inserimento degli stessi. Tale specifico controllo, che potrà essere esercitato attraverso l'utilizzazione del software regionale di cui al comma 1 - nel rispetto delle misure di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza informatica

- verrà espletato dal personale appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e da altri componenti dei Gruppi interforze istituiti presso le Prefetture UTG, allo scopo di attivare, in caso di criticità, eventuali approfondimenti informativi. A seguito delle segnalazioni fornite, le Prefetture UTG - potranno avviare, mediante i rispettivi Gruppi Interforze, le procedure previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011, per l'accesso ai cantieri. Le risultanze dei controlli effettuati dal Gruppo Interforze competente, verranno comunicate alle stazioni appaltanti ai fini dell'applicazione delle penali relative all'inosservanza degli obblighi previsti dal seguente comma 5.

5. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti riguardo le prescrizioni previste per il "Settimanale di Cantiere" comporta:
   - in sede di primo accertamento da parte dei componenti del Gruppo interforze, l'applicazione da parte della stazione appaltante di una penale contrattuale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
   - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione da parte della stazione appaltante di una penale contrattuale pari al 2% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00);
   - in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione da parte della stazione appaltante, di una penale contrattuale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

6. Le penali previste dal protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte ai subcontraenti. In tutti casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
7. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali di cui al comma 5 sono destinate a rafforzare l'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici da parte delle Forze di Polizia e dei Gruppi Interforze Antimafia.

ART. 8
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto- Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
2. Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
4. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al

subappalto/subcontratto.

5. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
6. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.
7. Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto- Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
8. Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.
10. Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.
11. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
12. Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 9
Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito della realizzazione di opere e infrastrutture anche non prioritarie e quindi prive di specifici protocolli di legalità, al fine di contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso ciascuna Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", che riunendosi a cadenze periodiche, procederà ad individuare i singoli appalti da monitorare, sia in relazione alla loro particolare rilevanza sotto il profilo delle risorse economiche stanziate che in relazione alla natura dell'opera e del territorio

interessato, in linea con quanto previsto dal decreto interministeriale del 21 marzo 2017 e secondo le direttive indicate dal C.C.A.S.I.I.P. (Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari), nella seduta del 25 giugno 2020.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso ciascuna Prefettura-UTG.
   Del predetto "Tavolo" fanno altresì parte, un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli edili, nonché una rappresentanza del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro al fine di conferire maggiore incisività all'azione di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione criminale nel comparto di specialità. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti dei soggetti aggiudicatori degli appalti individuati per il monitoraggio di cui al precedente comma 2. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, rappresentanti della Regione ed altri esperti.
4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il soggetto aggiudicatore informa il "Tavolo" delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più province, il "Tavolo", d'intesa tra le Prefetture
   interessate, potrà essere unico per la trattazione del caso di specie, ai fini del necessario raccordo tra le stesse.
7. Per le opere sottoposte al monitoraggio del "Tavolo", il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 7, comma 5.

ART. 10
Risoluzione del contratto

1. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, la Prefettura competente, una volta notificato il provvedimento interdittivo all'impresa ai sensi dell'art. 92, comma 2-ter D.Lgs. n. 159/2011, ne darà comunicazione secondo le modalità stabilite dall'art. 91, comma 7-bis, anche alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti alla realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi e la relativa penale.
   La clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso, opera anche in caso di diniego di iscrizione alla White List, secondo la disciplina di cui alla L. n. 190/2012 e successive modificazioni intervenute.
2. Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o dell'autorizzazione del subappalto vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

3. Le clausole risolutive sono conformi alle clausole tipo riportate nell'Allegato A) di cui all'articolo 4 del presente Protocollo.

ART. 11
Efficacia del Protocollo di legalità

1. Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione. Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,
Letto, approvato e sottoscritto

IL PREFETTO DI VENEZIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DARCO PELLOS

In Data/On Date:
venerdì 8 agosto 2025 13:57:17

IL PREFETTO DI BELLUNO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLO ROCCOBERTON

In Data/On Date:
martedì 19 agosto 2025 18:14:09

IL PREFETTO DI PADOVA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE FORLENZA

In Data/On Date:
mercoledì 20 agosto 2025 13:15:55

IL PREFETTO DI ROVIGO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCA TANCREDI

In Data/On Date:
lunedì 11 agosto 2025 10:14:55

IL PREFETTO DI TREVISO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO SIDOTI

In Data/On Date:
lunedì 1 settembre 2025 13:28:06

IL PREFETTO DI VERONA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DEMETRIO MARTINO

In Data/On Date:
venerdì 5 settembre 2025 18:27:38

IL PREFETTO DI VICENZA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

ZAIA LUCA
REGIONE DEL VENETO
Titolare
09.10.2025 13:10:03
GMT+02:00

IL PRESIDENTE UPI VENETO

Stefano Marcon
07.08.2025 15:15:50
GMT+01:00

IL PRESIDENTE ANCI VENETO

Mario Conte
07.08.2025
12:12:44
GMT+02:00

FILIPPO ROMANO
03.09.2025
12:14:35
UTC

(per presa visione relativamente all'art.9)

Il Direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Area Metropolitana di Venezia

EDILCASSA

Veneto ANCE

Veneto

Fillea

CGIL

Filca

CISL

Feneal

UIL

Allegato A) - documentazione di gara e contrattuali -

ART. 4 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

INDICE

CLAUSOLA N. 1-A **CLAUSOLA N. 1-B** **CLAUSOLA N. 1-C** **CLAUSOLA N. 1-D**	**Applicazione clausole "Protocollo"**
CLAUSOLA N. 2	**Elenco degli affidamenti**
CLAUSOLA N. 3-A **CLAUSOLA N. 3-B**	**Clausola risolutiva espressa**
CLAUSOLA N. 4-A **CLAUSOLA N. 4-B**	**Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia**
CLAUSOLA N. 5	**Posizioni previdenziali e assicurative**
CLAUSOLA N. 6	**Referente di cantiere**
CLAUSOLA N. 7-A **CLAUSOLA N. 7-B** **CLAUSOLA N. 7-C**	**Tesserini identificativi**
CLAUSOLA N. 8-A **CLAUSOLA N. 8-B** **CLAUSOLA N. 8-C**	**Comunicazione tentativi di estorsione**
CLAUSOLA N. 9-A **CLAUSOLA N. 9-B**	**Prevenzione interforze illecite – misure anticorruzione**
CLAUSOLA N. 10-A **CLAUSOLA N. 10-B**	**Ulteriori obblighi informativi**
CLAUSOLA N. 11-A **CLAUSOLA N. 11-B**	**Tracciabilità flussi finanziari**
CLAUSOLA N. 12	**Risoluzione del contratto**

Applicazione clausole "Protocollo"

<table>
<tr><th colspan="2">CLAUSOLA N. 1-A</th></tr>
<tr><td>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</td><td>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</td></tr>
<tr><td>DOCUMENTO</td><td>Lex specialis: Bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara
/….</td></tr>
<tr><td colspan="2">"Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data <u>/ /</u> ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito _____: http://www._____
La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento".</td></tr>
<tr><th colspan="2">CLAUSOLA N. 1-B</th></tr>
<tr><td>DOCUMENTO</td><td>Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera
d'invito/disciplinare di gara/…. integrativa del DGUE</td></tr>
<tr><td colspan="2">"Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/…., ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito _____: http://www._____."</td></tr>
<tr><th colspan="2">CLAUSOLA N. 1-C</th></tr>
<tr><td>DOCUMENTO</td><td>Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale</td></tr>
<tr><td colspan="2">"L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data / / ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."</td></tr>
<tr><th colspan="2">CLAUSOLA N. 1-D</th></tr>
<tr><td>DOCUMENTO</td><td>Contratti di subappalto e subcontratti così come previsti
dall'art. 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">"Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data <u>/ /</u> ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."</td></tr>
</table>

****

Elenco degli affidamenti

CLAUSOLA N. 2	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
"*L'appaltatore* si impegna a comunicare alla stazione appaltante *l'elenco* delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."	

****

Clausola risolutiva espressa

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 3-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate *dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del* D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico *dell'impresa,* oggetto *dell'informativa* interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. *2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una* clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca d*ell'autorizzazione* al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni *interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura* del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme *provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno* impartite dalla Prefettura."	
CLAUSOLA N. 3-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
"Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: *previa revoca dell'autorizzazione al subappalto), qualora dovessero essere comunicate dalla* Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o subcontratto, informazioni interdittive di cui *all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre* 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico *dell'impresa,* oggetto *dell'informativa* interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti *dall'applicazione delle penali* sono affidate in *custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure* incrementali della sicurezza *dell'intervento,* secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."	

****

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)

<table>
<tr><td>TIPOLOGIE CONTRATTUALI</td><td>Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Protocollo</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLAUSOLA N. 4-A</td></tr>
<tr><td>DOCUMENTO</td><td>Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, commi 53 e ss. L. n. 190/2012</td></tr>
<tr><td colspan="2">“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. “White-list” in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell’iscrizione nelle predette liste”.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLAUSOLA N. 4-B (applicabile fino al 20/06/2026, ex art. 14, comma 4 bis D.L. 76/2023, salva proroga)</td></tr>
<tr><td>DOCUMENTO</td><td>Per i soli appalti PNRR/PNC. Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale e contratti di subappalto e subcontratti aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 1, commi 53 e ss. L. n. 190/2012</td></tr>
<tr><td colspan="2">“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia”.</td></tr>
</table>

****

Posizioni previdenziali e assicurative

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 5	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/….. integrativa del DGUE

"Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di _____, Via _____matricola n. _____(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di _____, Via _____matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- CASSA EDILE: sede di , Via ___matricola n. _____(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INARCASSA: sede di _____, Via _____matricola n. _____(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare) _____n. matricola

In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____.

La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione *previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici".*

****

Referente di cantiere

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 6	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale

"*1. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna* settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, *responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il* quale non è *consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei* mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi *anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6* settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige *l'obbligo* di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto *appartenente all'appaltatore.*

2. *Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da* realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

4. *L'inosservanza* degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo *interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);*
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari al 2 % *dell'importo* del contratto e comunque in misura non superiore ad *€* 10.000 (diecimila/00);
- *in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.* 1356 del Codice civile.

5. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui *all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere* settimanalmente alle Ca*sse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione* delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza *dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti."*

****

Tesserini identificativi

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	**Contratti pubblici di lavori**
CLAUSOLA N. 7-A	
DOCUMENTO	**Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale**

"*1. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere* esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui *all'art.* 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti *dall'art.* 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione *dell'orario* di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

2. *L'inosservanza* degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari *all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);*
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari al 2 % *dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);*
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari al 3% *dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000* (quindicimila/00) e la *risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile*."

CLAUSOLA N. 7-B	
DOCUMENTO	**Contratti di subappalto e subcontratti**

"1. Il subappaltatore/subcontraente si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga *costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza;* per i lavoratori dipendenti lo stesso documento *sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di* lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

2. *L'inosservanza* degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari *all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);*
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari al 2 % *dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);*
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, *l'applicazione* di una penale pari al 3% *dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile."*

3. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dalla stazione appaltante e dalla stessa incamerate per il *tramite dell'impresa appaltatrice.*

****

Comunicazione tentativi di estorsione

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 8-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
"*1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire* tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di pro*tezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei* lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. *2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle* forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere *l'obbligo* di cui al comma 1."	
CLAUSOLA N. 8-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
"Fermo restando *l'obbligo* di denuncia *all'Autorità* giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso *dell'esecuzione* della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente."	
CLAUSOLA N. 8-C **(da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)**	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale
"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. 2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca *immediata dell'autorizzazione al subcontratto*."	

****

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 9-A	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito/disciplinare di gara/…. integrativa del DGUE

"Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

– *l'affidatario* si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti *dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa*. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini *dell'esecuzione* del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla *risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei* confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia *intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.*;

– *la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c.,* ogni *qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa,* sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-*bis c.p."*

CLAUSOLA N. 9-B	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato/altro documento contrattuale

"1. *L'appaltatore* si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di *tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli* organi sociali o dei dirigenti *d'impresa.* Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini *dell'esecuzione* del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai *sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che* abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura *cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..*

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui *all'art.* 1456 c.c., qualora nei *confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata* disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

n.b. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

****

Ulteriori obblighi informativi

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 10-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
"*1. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni* eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che *hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.*"	
CLAUSOLA N. 10-B	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
"*1. L'operatore* economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare *l'esecuzione* del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione *appaltante."*	

****

Tracciabilità flussi finanziari

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 11-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale

"1. *L'affidatario (...)* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui *all'articolo* 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti *dall'applicazione dell'articolo* 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
3. La fattura elettronica, conforme al formato di cui *all'Allegato* A *"Formato* della fattura *elettronica"* del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a , (indirizzo) Codice *Fiscale …….. – P.IVA …….* – Codice univoco di riferimento ( ). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i *seguenti codici: CUP: (...) (ove previsto) e CIG: (...); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazi*one appaltante di procedere al pagamento della fattura.
4. *L'affidatario* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di *(...)* della notizia *dell'inadempimento* della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."

CLAUSOLA N. 11-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese

"*1. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...) nell'ambito* del contratto sottoscritto con la stazione appaltante ..... identificato con il CIG n. *(...)* e CUP n. *(...)* (ove previsto), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui *all'articolo* 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'operatore economico (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante-Ufficio/Struttura ( ) della notizia *dell'inadempimento* della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. *L'operatore* economico *(...),* in qualità di *subappaltatore/subcontraente dell'affidatario (...),* si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante-Ufficio/Struttura (.....)

****

Risoluzione del contratto

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture/subappalti/subcontratti
CLAUSOLA N. 12	
DOCUMENTO	Contratto principale/altro documento contrattuale
"La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni *eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste*".	